

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2007 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 2 del citato regolamento che, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. nel definire le aree ed i fabbricati recita testualmente:

"1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;*
- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;*
- c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti sui quali non viene esercitata alcuna attività agricola, e i piccoli appezzamenti sui cui sono esercitate attività agricole senza alcuna struttura organizzativa né imprenditoriale (c.d. orticelli).";*

VISTO il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 che detta disposizioni in materia di esenzione dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

RAVVISATO l'opportunità di specificare la previsione dell'art. 2 del citato regolamento comunale, riguardo alla definizione delle pertinenze dell'abitazione principale;

DATO ATTO che detta integrazione si rende necessaria al fine di fornire indirizzi riguardo le modalità applicative dell'esenzione alle eventuali pertinenze;

RITENUTO, pertanto, di integrare la previsione dell'art. 2, comma 1, – lett. a) ed in particolare di integrare il testo come segue:

"1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Inoltre, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale e limitatamente ad una pertinenza e limitatamente ad una sola categoria catastale: c2 (depositi, cantine e simili), o c6 (stalle, rimesse ed autorimesse), anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ai sensi del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, ivi compresa la*

determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

- b) *per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;*
- c) *per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti sui quali non viene esercitata alcuna attività agricola, e i piccoli appezzamenti sui cui sono esercitate attività agricole senza alcuna struttura organizzativa né imprenditoriale (c.d. orticelli).”;*

DATO ATTO che in relazione a quanto indicato sopra il nuovo testo dell'art. 2 con l'integrazione ora riportata viene ad essere quello che segue:

“1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

- a) *per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Inoltre, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale e limitatamente ad una pertinenza e limitatamente ad una sola categoria catastale: c2 (depositi, cantine e simili), o c6 (stalle, rimesse ed autorimesse) , anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ai sensi del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni , ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.*
- b) *per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;*
- c) *per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti sui quali non viene esercitata alcuna attività agricola, e i piccoli appezzamenti sui cui sono esercitate attività agricole senza alcuna struttura organizzativa né imprenditoriale (c.d. orticelli).”;*

VISTO l'art. 5 e 114 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO, altresì, l'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana secondo cui “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano

conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”;

VISTO, in particolare, l’art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni.

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione i pareri ex art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento di questo organo;

Con votazione, riconosciuta e proclamata dal Presidente, che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	N. 12
VOTI FAVOREVOLI	N. 10
ASTENUTI	N. 2 (Veri Ermanno e D’Amario Carmine)

VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) di integrare la previsione dell’art. 2, comma 1, – lett. a) del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 28/03/2007 con il testo che segue:

“1. *Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1:*

- a) *per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Inoltre, agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale e limitatamente ad una pertinenza e limitatamente ad una sola categoria catastale: c2 (depositi, cantine e simili), o c6 (stalle, rimesse ed autorimesse), anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita’ immobiliari distinte e separate, ai sensi del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, ivi compresa la*

determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

- b) *per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;*
- c) *per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti sui quali non viene esercitata alcuna attività agricola, e i piccoli appezzamenti sui cui sono esercitate attività agricole senza alcuna struttura organizzativa né imprenditoriale (c.d. orticelli).”;*

2) di dare atto che in relazione a quanto previsto nel precedente punto 1) il nuovo testo dell'art. 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili è quello di seguito riportato:

“1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

- a) *per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Inoltre, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale e limitatamente ad una pertinenza e limitatamente ad una sola categoria catastale: c2 (depositi, cantine e simili), o c6 (stalle, rimesse ed autorimesse) , anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ai sensi del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni , ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.*
- b) *per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;*
- c) *per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti sui quali non viene esercitata alcuna attività agricola, e i piccoli appezzamenti sui cui sono esercitate attività agricole senza alcuna struttura organizzativa né imprenditoriale (c.d. orticelli).”;*